

Il Ministero della Sanità, con il DECRETO 14 settembre 1994, n. 744 (<u>pubblicato sulla GU Serie Generale n.6 del 09-01-1995</u>) ha adottato il seguente regolamento, concernente l'individuazione della figura del dietista e del relativo profilo professionale:

ARTICOLO 1

- 1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.
- 2. Gli specifici atti di competenza sono:
- a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
- b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione:
- c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
- d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
- e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; f) svolge attività didattico educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
- 3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

ARTICOLO 2

1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 3

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

ARTICOLO 4

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e' fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Con la legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 si è anche previsto l'obbligatorietà, a partire dal 1 luglio 2018, dell'iscrizione al relativo Albo per l'esercizio della professione dei dietisti, che assieme ai Tecnici di Radiologia Medica ed agli assistenti sanitari sono confluiti nell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP).

Dott.ssa Monica Federico DIETISTA

Studio Medico Via Custoza, 20 - 53100 Siena info@monicafedericodietista.com
Tel. 347 6213 930 / 0577 40744
P.IVA: 01106870528

C.F: FDRMNC77L68A509P